

Lì, 03/03/2025

CIRCOLARE 844/25

OGGETTO: LE NOVITA' DEL C.D. "DECRETO MILLEPROROGHE" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Riferimenti

- **DL n. 202/2024 convertito dalla Legge n. 15/2025**

Sulla G.U. 24.2.2025, n. 45 è stata pubblicata la Legge n. 15/2025 di conversione del DL n. 202/2024 c.d. "Decreto Milleproroghe".

In sede di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, è stata introdotta una serie di novità, di seguito illustrate.

DELIBERE IMU 2024 PUBBLICATE ENTRO IL 7.2.2025 – Art. 1, comma 2-bis e 2-ter

In sede di conversione è stata **estesa anche per il 2024** la disposizione, di cui all'art 1 comma 72, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), originariamente limitata al 2023, che dispone la deroga dell'ordinario termine di approvazione e pubblicazione delle **delibere/regolamenti IMU** individuato dall'art. 13, comma 15-ter, DL n. 201/2011 (28.10 dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce).

In particolare i predetti atti si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto **applicabili per il 2024** anche se nel portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2024 e **pubblicati sul portale stesso entro il 7.2.2025**

N.B. Qualora dall'IMU calcolata sulla base dei nuovi atti pubblicati entro il 7.2.2025 e quella versata entro il 16.12.2024 in base alle delibere/regolamenti allora vigenti risulti una differenza, va effettuato il versamento/può essere richiesto il rimborso

Differenza a debito	L'importo dovuto va versato , senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 28.2.2025 .
Differenza a credito	Al contribuente spetta il rimborso secondo le regole ordinarie.

REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO RELATIVI ALL'IMU – Art. 3, comma 1 e 2

Per assicurare l'ordinario svolgimento delle attività di alimentazione del Registro degli aiuti di Stato (RNA), è confermato il **differimento al 30.11.2025** (in precedenza 30.11.2024) del termine per la registrazione da parte dei Comuni delle misure straordinarie concesse ai fini IMU nell'emergenza COVID-19.

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Codice fiscale - Partita Iva - Registro Imprese di Cuneo 02037190044 • R.E.A. n° 150846 • Cap. Soc. € 403.300 i.v.

enti-rev.it

In sede di conversione la sospensione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione/erogazione degli aiuti per l'adempimento degli obblighi di registrazione degli stessi, originariamente prorogata al 30.11.2025 (in precedenza 31.12.2024), è stata fissata al 31.12.2025

ESENZIONE EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PRESTAZIONE SANITARIE **Art 3, comma 6**

In sede di conversione, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), è stato esteso **fino al 31.12.2025** (in precedenza 31.3.2025) **il divieto di emissione della fattura elettronica** previsto dall'art. 10-bis, DL n. 119/2018.

In merito si rammenta che l'art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 ha **esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie** nei confronti di persone fisiche, prevedendo che



*"le disposizioni di cui all'articolo 10-bis ... si applicano **anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria**, con riferimento alle fatture relative alle **prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**".*

Il divieto di fatturazione elettronica opera quindi con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Per effetto della proroga in esame, pertanto, fino al 31.12.2025 **le fatture relative a cessioni/prestazioni sanitarie a persone fisiche non** dovranno essere emesse in **modalità elettronica** tramite Sdl.

NOVITA' IVA ENTI ASSOCIATIVI – Art. 3, comma 10

E' confermata la modifica dell'art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) per effetto della quale, in **attesa della razionalizzazione della disciplina IVA** per gli Enti del Terzo settore prevista dalla Riforma fiscale, si applicheranno a **decorrere dall'1.1.2026** (anziché dall'1.1.2025) le disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", ossia la **soppressione del regime di esclusione IVA** per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con **l'introduzione dell'esenzione IVA** di cui all'art. 10, DPR n. 633/72.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
